



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



ORDINANZA

N.310 del 02/08/2022

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE 2022

**a modifica, integrazione e sostituzione delle Ordinanze Balneari
n. 145/2022 e 218/2022.**

LA DIRIGENTE

VISTI gli articoli 28,30,1161,1164 e1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 524, del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il DPR 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 conversione in legge con modificazioni del D.L. 05 ottobre 1993 n. 400, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo unico, commi 250 e ss. recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime nonché l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

VISTO il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ha provveduto ad elencare le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.M. 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTE la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2816 del 25 maggio 1999 in materia di sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative relativa alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;

VISTA la Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14 come modificata dalla L.R. n. 13 del 06 agosto 2007 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO il teledispaccio prot. n. DEM 2A/1465/A2.50, in data 6 Luglio 2000, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo - Div. DEM. 2A, recante disposizioni in merito alla emanazione di "ordinanze balneari";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30 luglio 2001, e le successive n. 425 del 15 aprile 2002 e n. 373 del 24.04.2003 in materia di subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 425 del 15.04.2002;

VISTA la circolare n. 3/2002 – Demanio Marittimo – della Regione Lazio, trasmessa con nota prot. n. 6191 del 22.05.2002;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18.12.2006 n.866 ad oggetto:Recepimento "Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-teraphy del 6 febbraio 2003";

VISTA la sentenza della Suprema Corte di cassazione – 1^a Sezione Civile – n° 13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico del bagnino di salvataggio/assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;

VISTA la circolare n. 1/2007 del 31 maggio 2007 e la nota Prot. del 04 agosto 2008 della Regione Lazio sulla vigilanza e sul corretto uso del Demanio Marittimo;

VISTO l'art. 2, comma 1 lett. e), del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", di definizione della stagione balneare dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00071 del 30/03/2021;

VISTI i Decreti e le Ordinanze della Regione Lazio relative alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 25/03/2011;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26/03/2015;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n.68 del 25/11/2020;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 185 del 03.08.2012 sul decoro urbano;

VISTA l'Ordinanza Consiglio di Stato quinta sezione n. 2872 del 21/07/2016 (su ricorso n. 2069/2016);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.230 del 30.09.2016 ad oggetto Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 13 del 06.08.2007 e s.m.i. - Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n.485/2016;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto n. 14/2017 del 28/04/2017;

VISTI gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 25/11/2020;

VISTO Decreto Legge 22/04/2021 n.52;

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 229 del 13/05/2021;

VISTA la Sentenza n.356/2021 del TAR Lazio

VISTA l'Ordinanza n.350 del 14/07/2021 a modifica ed integrazione dell'Ordinanza Balneare 2021;

VISTA la nota esplicativa gestione spiagge libere della Regione Lazio prot.0448698.del 22/05/2020 nonché le determinazioni assunte per la stagione estiva 2021;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto n.25/2022 del 04.05.2022 (modifica degli artt.6 e 7 dell'Ordinanza n.14/2017)

VISTO il Regolamento Regionale 12 Agosto 2016 n. 19 ad oggetto: "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

CONSIDERATO che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei, alla disciplina dello sci nautico e delle altre attività, sia per le aree in concessione che per quelle libere all'uso pubblico lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gaeta;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Gaeta anche al fine di consentire la fruizione degli arenili in sicurezza così da ridurre i rischi di contagio da SARS-CoV-2;

VISTA la vigente Ordinanza Balneare n.145 del 09.05.2022 come successivamente integrata e modificata con l'Ordinanza n. 218 del 07.06.2022;

RITENUTO necessario, sentiti gli operatori balneari nonché l'Amministrazione Comunale, provvedere a modificare ed integrare ulteriormente l'ordinanza balneare, provvedendo altresì ad un riordino della stessa, nonché a recepire all'interno della stessa, in un unico testo, le modifiche già apportate con l'ordinanza n. 218/2022 al fine di una più agevole consultazione ed applicazione;

ORDINA

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina l'uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione, anche in ossequio alle vigenti linee guida per la riduzione del rischio di contagio da SARS-Cov-2, nonché degli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, alle direttive della competente Capitaneria di Porto.

2. La **stagione balneare** per l'anno 2022 inizia il **14 maggio e si conclude il 30 settembre**, fatta salva la possibilità di nuove disposizioni e limitazioni da parte del Governo o della Regione Lazio.

Tutte le attività delle strutture balneari, comunque denominate ai sensi del Regolamento Regionale 19/2016, devono iniziare improrogabilmente entro il 1° giugno e terminare non prima del 18 settembre.

La Balneazione è consentita su tutto l'arenile di competenza dalle ore **09:00 alle ore 19:00**.

3. Durante l'intera stagione balneare, negli orari di balneazione indicati nel presente atto, i soggetti gestori di strutture destinate alla balneazione e di servizi sulle spiagge libere e libere con servizi, ai sensi del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n.19 (*vedi anche DCC n.68/2020*), hanno l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Al di fuori dei soggetti di cui sopra, sulle aree del pubblico demanio, è fatto divieto di noleggio di attrezzature balneari. Sempre al di fuori dei soggetti di cui sopra, è altresì vietato qualunque tipo di servizio di cortesia (noleggio ed installazione delle attrezzature da spiaggia).

Nel caso in cui tali strutture intendano aprire al pubblico per la balneazione prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, devono assicurare il servizio di salvataggio nei giorni festivi e prefestivi.

Nei giorni feriali le suddette strutture potranno restare aperte soltanto per fini elioterapici, con il conseguente obbligo di issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, recante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**; la stessa deve essere ben visibile, di materiale resistente alle intemperie, redatta in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione.

4. Nelle spiagge libere non assistite dal servizio di salvamento andrà obbligatoriamente apposta la medesima cartellonistica monitoria di cui al precedente comma 3.

ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le zone di mare antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta riservate alla balneazione durante la stagione balneare sono, di norma, quelle ricomprese entro la fascia di:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste rocciose o a picco sul mare.

Il nuotatore/bagnante che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione deve munirsi ed utilizzare il segnalamento previsto per l'attività subacquea o - in subordine - indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibile.

2. Il Comune di Gaeta, anche attraverso i *soggetti* convenzionati a i sensi del Regolamento Regionale 19/2016, limitatamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere, ed i titolari di strutture balneari di cui all'art. 1, limitatamente agli specchi acquei antistanti il servizio di assistenza bagnanti di competenza, prima dell'apertura, devono:

a) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo per evitarne lo spostamento.

Qualora i concessionari non adempiano a tale disposizione devono posizionare sull'arenile un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO"**, fatti di materiale resistente alle intemperie, ben visibili e redatti in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione. Tali cartelli dovranno essere posizionati in conformità a quanto previsto all'Ordinanza 14/2017 della C.P..

Nel caso di rimozione/deterioramento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.

b) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;

c) segnalare la fascia di sicurezza dei 250 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;

d) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

e) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

f) Fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, con

l'esclusione dei natanti a remi (tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore). È altresì vietato l'ormeggio ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

ART. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione **È VIETATA**:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri;
- d) a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
- e) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti. Nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte dell'Ente Comunale.
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
- g) nelle zone destinate alla mitilicoltura/marecoltura ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora.
- h) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- i) nelle zone di mare interdette con apposite ordinanze emanate per necessità contingenti, nonché per provvedimenti ed atti amministrativi derivanti da prescrizioni imposte dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente.

Nello specifico è interdetta la balneazione nelle aree immediatamente sottostanti alle aree indicate dal vigente PAI a rilevante rischio frana, con specifico riferimento all'arenile dell'Arenauta e delle Scissure.

ART. 4 ESERCIZIO DELLA PESCA

1. Durante la stagione balneare ogni attività legata alla pesca sugli arenili **E' VIETATA**.
2. La pesca subacquea è consentita durante l'orario di balneazione alle seguenti condizioni:
 - a) nella acque antistanti gli arenili oltre una distanza di 500 metri dalla riva
 - b) nelle acque antistanti il coste rocciose o a picco sul mare, oltre una distanza di 100 metri;
 - c) nella zona di mare dei 250 metri dalla riva e di metri 100 da coste rocciose o a picco sul mare, non è consentito l'attraversamento con arma subacquea carica.

Al fine della sicurezza, i conduttori delle unità navali, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri dalle boe di segnalazione dei subacquei.

ART. 5 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE (SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI, SPIAGGE LIBERE IN CONVENZIONE, SPIAGGE LIBERE)

1. Sulle spiagge del litorale del Comune di Gaeta **È VIETATO**:
 - a) lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio dove autorizzati o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) Lasciare o posizionare sulle spiagge libere con servizi, spiagge libere in convenzione e spiagge libere, dalle h. 19.00 alle h. 08.00 del giorno successivo, ombrelloni, sedie sdraio, sedie, tavolini, tende o altre attrezzature comunque denominate, anche se smontate e/o comunque adagiate sull'arenile, il quale deve essere reso libero al fine di consentirne la perfetta manutenzione e pulizia.
 - c) Occupare con ombrelloni, gazebo, tende parasole, sdraio, sedie, sgabelli, teli, asciugamani, nonché mezzi nautici o altro - esclusi i mezzi di soccorso e le attrezzature per l'accesso a mare dei disabili - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15 l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione;
 - d) Campeggiare, bivaccare, banchettare con posizionamento di tavolini o quant'altro, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, gazebo, tende parasole, roulotte, camper e simili;
 - e) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, al soccorso ed alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e agli stabilimenti balneari. È fatto inoltre divieto di utilizzo di mezzi meccanici a motore alimentati a carburante o energia elettrica, su cingoli o gommati (carrelli o carretti). Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Sono altresì esclusi i mezzi a servizio delle attività di

- noleggio di attrezzature da spiaggia, purché gli spostamenti siano costantemente effettuati con almeno DUE operatori, di cui uno preposto alla verifica degli spostamenti in totale sicurezza;
- f) Praticare qualsiasi gioco (ad. es. calcio, racchettoni, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate da bagnanti. Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora, tali da costituire disturbo per la quiete pubblica, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso;
- g) Al fine di salvaguardare la salute pubblica e tutelare l'ambiente, è fatto **DIVIETO DI FUMO** su tutto l'arenile libero e nell'acqua. È comunque vietato fumare su tutto l'arenile in concessione, in presenza di donne in stato di gravidanza o minori nei dintorni. Al fine di tutelare il patrimonio ambientale e garantire il decoro e la pulizia degli arenili, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n.185 del 03/08/2012 prot. 33128, **È VIETATO** gettare mozziconi o cenere sull'arenile e in mare, I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto disposto dalla suddetta Ordinanza Sindacale;
- h) Abbandonare o gettare qualsivoglia rifiuto, oggetti di plastica o plastica monouso, sull'arenile e nel mare. Gli oggetti in materiale plastico dovranno essere necessariamente conferiti negli appositi contenitori presenti sull'arenile o su strada. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto disposto dalla dell'Ordinanza Sindacale n.185 del 03/08/2012 prot. 33128;
- i) Accendere fuochi, gettare in mare o abbandonare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- j) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione degli Enti preposti;
- k) Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- l) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei adibiti alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio (es. droni) privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m (mille piedi) ad eccezione dei Mezzi di Soccorso e di Polizia, se non espressamente autorizzati;
- m) Effettuare qualsivoglia tipo di lavoro o attività che possa intralciare il regolare svolgimento della balneazione e senza la prevista autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- n) Svolgere attività d'impresa sull'arenile libero senza autorizzazione specifica;
- o) Transitare sull'arenile e mettere a mare natanti nelle spiagge libere che non sono provviste di appositi corridoi di lancio. Qualora sul tratto omogeneo dovesse insistere già una corsi di lancio, è fatto obbligo per i natanti di utilizzare esclusivamente detto corridoio, al fine di tutelare la pubblica incolumità nel transito da e verso l'arenile.

2.Le spiagge libere devono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazioni o aree di primo soccorso, guardiania notturna). Al fine di garantire i predetti servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza.

3.In ottemperanza al Regolamento Regionale n. 19/2016, le spiagge libere con servizi, devono essere chiaramente segnalate con idonea cartellonistica ben visibile delle dimensioni minime di cm 59,40x42,00 (formato A2), da realizzare ed apporre a cura dei concessionari, contenenti la seguente dicitura: "**COMUNE DI GAETA - SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI – INGRESSO LIBERO**".

Per le spiagge libere con gestione convenzionata dei servizi (DCC n.68/2020) il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del Regolamento Regionale n.19/2016, al fine di favorire l'informazione al pubblico è tenuto ad esporre, in modo ben visibile; a) copia della convenzione e della vigente Ordinanza balneare; b) cartelli in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco) delle dimensioni cm 60x80 con l'indicazione dell'orario del servizio di assistenza fornito e della specificazione della tipologia dei servizi forniti. Detti cartelli dovranno riportare in cima il logo del Comune di Gaeta, della bandiera blu (qualora ottenuta) e la indicazione del nome del soggetto convenzionato. Inoltre i cartelli devono riportare l'indicazione del relativo contatto (telefono, mail, pec e website) del soggetto convenzionato. Tali cartelli dovranno altresì contenere la dicitura - ben evidenziata - "**SPIAGGIA LIBERA NON IN CONCESSIONE - INGRESSO LIBERO - NOLEGGIO ATTREZZATURE SOLO A RICHIESTA**". Detti cartelli sono realizzati tutti uguali e di medesimo colore e layout e sono posizionati sia sull'arenile, ben visibili all'utenza, sia in prossimità dell'accesso all'arenile. I cartelli indicano anche i prezzi di noleggio delle attrezzature. Infine detti cartelli contengono anche la previsione, ai sensi dell'articolo 5 comma 8 del Regolamento della sanzione della decadenza dalla convenzione nel caso di violazione del divieto di riposizionamento delle attrezzature balneari, se reiterato per tre volte. c) una planimetria che delinea

l'arenile in convenzione; Il convenzionante è tenuto inoltre a garantire il libero accesso ai servizi in convenzione ovvero ai servizi e alle strutture collocate sulle aree private direttamente connesse ai tratti in convenzione.

4. Le spiagge libere devono essere pulite dalla società appaltatrice del servizio di nettezza urbana secondo il capitolato d'appalto speciale, mediante l'asportazione di buste, rifiuti ecc. e più precisamente secondo il calendario indicato dall'ufficio Ambiente e dal vigente capitolato speciale d'appalto, nel periodo non oggetto a convenzione o in casi di particolare e speciale necessità (carcasse di animali presenti sugli arenili, ecc..).

5. Nel corso della stagione balneare, tutti i soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui all'art. 1, ivi inclusi i titolari di convenzione per la fornitura di servizi comunali sull'arenile libero, sono tenuti alla pulizia e ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti prelevati sugli arenili di competenza, fermo restando il pieno rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti.

6. Sulle spiagge libere in convenzione e libere con servizi, ai fini della tutela della sicurezza, gli operatori dovranno prediligere il posizionamento delle attrezzature da spiaggia in modo razionale ed ordinata, al fine di consentire il libero transito delle persone in caso di necessità ed emergenza. In particolare, come disposto dalla Deliberazione di Consiglio comunale n.68/2020, al fine di evitare il sovraffollamento dei liberi arenili ed il conseguenziale fenomeno del depauperamento dei litorali della costa cittadina nonché la selvaggia occupazione del suolo, è disposto il posizionamento razionale delle attrezzature secondo lo standard di 10 mq per massimo 5 persone (2mq/persona), il tutto al netto dei camminamenti o percorsi per raggiungere la battigia. Gli spazi di cui sopra possono essere individuati con la delimitazione a terra attraverso nastri oppure utilizzando altra tipologia di oggetto che simuli il posizionamento dell'ombrellone a terra in posizione centrale (birilli, tubi, ecc., purché non riconducibili alle attrezzature balneari). In qualsiasi caso gli oggetti/materiale utilizzato non deve arrecare potenzialmente danni a persone e/o cose.

7. Tutti i soggetti di cui sopra curano e gestiscono le spiagge libere in convenzione e libere con servizi secondo quanto disposto dalla relativa convenzione sottoscritta, dal vigente Regolamento regionale, dalla presente Ordinanza nonché dalle altre norme in vigore ed applicabili.

ART. 6 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI, DELLE SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI E SPIAGGE LIBERE- CRITERI GENERALI.

1. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e seguenti della presente Ordinanza:

a) le strutture balneari, le strutture insistenti sulle spiagge libere con servizi e le altre tipologie di gestione, possono essere aperte al pubblico dalle h. 06.30, ovvero anche prima dell'inizio dell'orario di balneazione, esclusivamente per attività diversa dalla balneazione (sport, attività fisica, accesso/passeggio animali domestici, ecc.). I concessionari e i soggetti convenzionati sono comunque obbligati ad assicurare all'utenza un periodo minimo di servizio giornaliero dalle h. 09.00 alle h. 19.00.

b) Per gli orari di chiusura al pubblico degli stabilimenti balneari che svolgono anche le attività di ristorazione, pizzeria, bar, ecc., si rinvia alle specifiche norme e regolamenti in materia.

c) Le strutture insistenti sulle spiagge libere con servizi possono essere aperte fino alle h. 23.30.

2. I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1 - devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza e delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, nonché le tariffe applicate per i servizi resi. Anche per le spiagge libere in convenzione e per le spiagge libere con servizi è fatto obbligo l'esposizione delle suddette ordinanze.

3. I concessionari o gli esercenti:

a) curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in uso fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;

b) posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica e vetro). Provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I rifiuti dovranno essere portati a cura del concessionario o in discarica autorizzata o nei cassonetti predisposti dalla Società appaltatrice del servizio di raccolta e lo smaltimento. I materiali di risulta non dovranno essere assolutamente depositati né all'interno degli arenili in concessione, né negli arenili limitrofi.

4. Per gli stabilimenti balneari, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), la superficie minima da garantire per ogni postazione è pari a 13,50 mq compreso di

camminamenti, al fine di garantire il distanziamento di sicurezza per il raggiungimento della battigia o degli ombrelloni.

5. Le zone concesse devono essere delimitate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno per un'altezza non superiore a metri 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare. Le delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali di origine naturale, è fatto inoltre divieto di apporre su tali delimitazioni teli, pannelli, ecc.. Le delimitazioni devono essere strettamente limitate alla profondità dell'area riportata sull'atto di concessorio fatta salva in ogni caso la fascia dei 5 metri dalla battigia. Tutte le strutture smontabili o a carattere stagionale (steccati, aree di camminamento, pedane, strutture ombreggianti, ecc..), potranno essere posizionate a partire dal 15 aprile e dovranno essere rimosse improrogabilmente entro il 15 ottobre di ogni anno.

6. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei disabili con la predisposizione di idonei percorsi autorizzati perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all'Autorità Comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

7. Oltre l'orario di apertura di cui al comma 1, l'accesso e/o l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e, comunque, entro l'orario massimo e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

8. I concessionari/gestori devono esercitare una efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti, incendi. La presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni deve essere immediatamente segnalato all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

9. E' fatto obbligo, per i soggetti gestori di strutture e servizi di cui al Regolamento regionale n.19/2016 (concessionari e convenzionati), di assicurare il libero e gratuito transito attraverso il complesso balneare in dotazione ed attraverso l'area in concessione/convenzione, anche al fine della balneazione a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 300 metri di fronte mare. Quanto sopra ai sensi dell'art.13 del vigente Regolamento regionale 19/2016.

10. Le passerelle e i camminamenti, laddove possibile, possono essere portate fino ad un massimo di due metri di larghezza al fine di migliorare il transito rispettando le distanze di sicurezza.

11. E' facoltà dei soggetti convenzionati nelle spiagge libere e libere con servizi l'istallazione di lava piedi, a carattere temporaneo, in prossimità dei punti di uscita dall'arenile, previa comunicazione all'ufficio comunale preposto.

12. Per motivi di sicurezza la discesa dei natanti è consentita solo nei tratti di arenile serviti da corsia di lancio.

13. A garanzia del benessere animale, è consentito agli utenti con al seguito il proprio animale domestico da compagnia l'accesso agli arenili di Gaeta, dalle ore 6,00 alle ore 9,00 di ogni giorno, durante tutta la stagione balneare.

L'accesso in tale fascia oraria degli animali domestici da compagnia agli arenili potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- b) devono essere in regola con le vaccinazioni;
- c) gli animali di sesso femminile non devono essere in periodo estrale (calore);
- d) Potranno accedere alla spiaggia solo i cani che siano dotati di microchip e regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Essi devono essere mantenuti al guinzaglio, che non deve essere di lunghezza superiore a mt. 1,50.
- e) Il proprietario o possessore del cane ha l'obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti.

f) Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve assicurare che esso abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.

g) Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dall'animale compreso lo strato di sabbia coinvolto e riporli negli appositi contenitori per rifiuti, pertanto il proprietario o possessore dell'animale deve essere munito di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni. Deve inoltre dilavare le deiezioni liquide con acqua (anche di mare).

h) Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve esercitare una continua ed attenta vigilanza su di esso ed è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni, anche in riferimento a responsabilità di tipo civile e penale.

Previo rispetto delle procedure previste dall'Azienda USL, autorità competente sotto il profilo igienico – sanitario, è consentito l'allestimento da parte dei titolari di arenili in concessione di aree idonee attrezzate e riservate all'utenza balneare con al seguito il proprio animale domestico; per l'operatività di tali strutture il competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL dovrà aver rilasciato il N.O. sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica (fornitura d'acqua, presenza di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra).

Il concessionario ha l'obbligo di affiggere le disposizioni in merito dell'Azienda USL e, attraverso apposita informativa, ha anche l'obbligo di mettere al corrente i bagnanti con al seguito un animale domestico da compagnia sulle modalità di accesso e di utilizzo della spiaggia.

Nelle more dell'approvazione del PUA, per la corrente stagione balneare, l'allestimento di aree idonee, di libera fruizione, attrezzate per l'accoglienza all'utenza balneare con al seguito il proprio animale domestico può essere proposta anche dai soggetti convenzionati ex art. 7 Regolamento regionale n. 12 Agosto 2016 n. 19 sulle spiagge libere e libere con servizi, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e di concerto con l'Amministrazione Comunale.

ART. 7 SERVIZIO DI SOCCORSO ED ASSISTENZA AI BAGNANTI.

Durante l'orario di apertura, i soggetti gestori di strutture e servizi di cui al Regolamento regionale n.19/2016 (concessionari e convenzionati) singolarmente od in associazione tra loro, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti.

Per tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza balneare, si rimanda al testo integrale dalla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 14/2017 e 25/2022 (modifica degli artt.6 e 7 dell'ordinanza n.14/2017), in particolare i soggetti di cui al RR n.19/2016 dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'Art.6 "SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI E DEI CONCESSIONARI DURANTE LA STAGIONE BALNEARE ", per tutti gli adempimenti riguardanti l'organizzazione del servizio di salvamento.

I Concessionari, gestori/convenzionati, hanno la facoltà di assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva/associata, mediante l'elaborazione di un piano organico, da inoltrare al Comune di Gaeta; qualora condiviso detto piano sarà quindi sottoposto dallo stesso Comune all'approvazione dell'Autorità Marittima per i profili di sicurezza della balneazione, giusta ordinanza n.14/2017 e s.m.i. della Capitaneria di Porto di Gaeta. Per gli adempimenti del caso, si rinvia all'Art. 7 " SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO" delle succitate Ordinanze,

Si ricorda che in caso di vento forte deve essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera gialla; in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili. Nei suddetti casi i bagnanti devono essere avvertiti, ove possibile anche con mezzi fonici, della situazione di pericolo da parte del personale di servizio dello stabilimento o dal soggetto convenzionato.

Nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, dovrà assicurarsi un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso in prossimità della stessa e secondo specifica normativa.

ART. 8 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E DELLE AREE LIBERE CON SERVIZI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Gli operatori balneari, prima dell'esercizio delle attività oggetto della concessione/convenzione, devono presentare all'Ufficio Demanio del Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), comunicando al Comune i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa, entro il 15 aprile di ogni anno. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi conformi alla comunicazione.

2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Dovrà essere garantita la presenza di

un estintore portatile omologato ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.

3. Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di primo soccorso sanitario come da Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gaeta n. 14/2017 e s.m.i..

4. I servizi igienici devono essere gratuiti, a servizio della collettività e collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

5. È vietato installare docce senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente. È in ogni caso vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

6. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

8. I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e l'accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone con handicap.

9. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

10. I concessionari di stabilimenti balneari possono locare nell'ambito dell'area assentita, secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima, natanti a remi del tipo canoa, jole, pattino, pedalò o moscone fino ad un massimo, complessivamente, di n°6 unità.

11. All'interno delle aree in concessione è facoltà dei concessionari l'installazione di strutture a carattere temporaneo tali da non alterare lo stato dei luoghi, semplicemente poggiate o ancorate sull'arenile (senza l'impiego di conglomerati cementizi), previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune di Gaeta, che dovranno essere tempestivamente rimosse a cessata necessità o comunque al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 30 settembre.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento Regionale 19/2016, all'interno dei singoli ambiti omogenei individuati dai Comuni nei PUA ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del medesimo R.R., deve essere garantita la libera visuale del mare su una porzione di litorale non inferiore al 50%. Laddove la suddetta percentuale minima non risulti garantita, il Comune territorialmente competente, stabilisce, nell'ambito del PUA, le modalità e i criteri al fine di ottemperare a tale obbligo anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 11 del R.R..

Le cabine, gli spogliatoi e i corpi accessori non devono essere disposti in file continue e parallele alla linea di costa. Le stesse devono essere comunque posizionate in modo da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.

La delimitazione orizzontale parallela alla battigia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), nonché quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del R.R., non possono, in alcun caso, essere di ostacolo alla libera visuale del mare. I comuni, anche nelle more di adozione dei PUA comunali e nel rispetto delle normative vigenti, adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare la libera visuale del mare.

12. I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Per attività da svolgersi sull'area in concessione, i concessionari dovranno dare preventiva comunicazione all'ufficio Demanio e ove necessario provvedere alla presentazione di apposita SCIA da inviare al SUAP del Comune di Gaeta, oltre che a darne comunicazione agli Organi di pubblica Sicurezza specificandone modalità e durata.

Per intrattenimenti musicali dalle ore 17.00 alle ore 20.00, fatta salva la valutazione acustica ed il rispetto ai valori limite stabiliti dalle vigenti normative, non è richiesta alcuna autorizzazione. Per quanto agli intrattenimenti oltre le ore 20.00, in tutti i giorni della settimana in locali con capienza inferiore a 200 persone, va preventivamente presentata la SCIA. Per locali con capienza oltre le 200 persone è necessaria la licenza ex art 68del TULPS.

Altre attività, come consentito dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte (previo nulla osta, assentimenti e/o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle

prescrizioni di P.S. e inquinamento acustico) per eventi particolari, previa comunicazione al Comune e comunque senza carattere di continuità e senza scopo autonomo di lucro.

Per le attività che abbiano carattere continuativo e non sporadico, i concessionari dovranno richiedere apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, che a seguito di istruttoria, rilascerà il titolo autorizzativo ad integrazione della concessione Demaniale già stipulata.

Quanto sopra nel pieno rispetto di quanto riportato nell'ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022.

ART.9 DESTAGIONALIZZAZIONE

1. I titolari di concessione demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, inerenti a stabilimenti balneari, o spiagge libere con servizi, possono estendere alla durata annuale l'esercizio delle attività previste dal titolo concessorio, fino alla data di validità dello stesso, presentando semplice comunicazione al Comune, prevedendo la permanenza delle strutture allocate sull'arenile. Altresì possono svolgere l'attività destagionalizzata di noleggio attrezzature per fini elioterapici, pulizia dell'arenile e gli altri servizi previsti nella convenzione, i soggetti convenzionati delle spiagge libere comunali; si applicano in tal caso i medesimi obblighi dei concessionari.

2. la destagionalizzazione comporta l'onere per il concessionario di provvedere all'apertura della struttura balneare, per lo svolgimento delle attività connesse, in tutte le giornate di venerdì, sabato e domenica contenute nel periodo interessato, oltre a tutti i giorni festivi e prefestivi. Le attività dovranno garantire l'apertura di almeno 8 ore, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.30, il tutto nel rispetto di quanto disposto nell'ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, fatte salve diverse disposizioni in materia da parte del Governo e della Regione Lazio.

3. Oltre all'attività di somministrazione per ristorazione e bar, per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi, dovrà essere assicurata, nelle ore e nei giorni indicati al punto precedente, l'installazione su richiesta di specifiche attrezzature e/o arredi (sdraio, sedie, lettini, ecc.), che saranno utilizzati solo per uso di elioterapia, escludendo tassativamente la possibilità di balneazione, con l'obbligo di esporre la bandiera rossa indicante la balneazione NON SICURA. Sull'arenile in concessione dovranno essere posizionati almeno 2 cartelli in materiale resistente alle intemperie riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**". I cartelli dovranno essere ben visibili e redatti in più lingue come definito nella vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto.

4. Per quanto alle spiagge libere con servizi, le stesse dovranno garantire il posizionamento di ombrelloni e arredi solamente su richiesta.

5. Il concessionario è obbligato, al fine dell'utilizzo dell'arenile per lo svolgimento delle attività connesse al titolo demaniale nel periodo della destagionalizzazione, alla stipula di apposita Polizza Fidejussoria per eventuali danni a persone e/o cose, sollevando da qualsiasi responsabilità civile o penale il Comune di Gaeta.

6. E' obbligo dei titolari provvedere alla sistematica e regolare pulizia dell'arenile di competenza per tutto il periodo di destagionalizzazione.

7. Per l'utilizzo dell'arenile e di tutte le strutture connesse, come previsto dal titolo concessorio, è dovuto il pagamento aggiuntivo del relativo canone demaniale marittimo ed imposte Regionale.

8. Il concessionario è altresì obbligato al pagamento dei tributi comunali aggiuntivi, nella misura dovuta ed eventuali canoni Demaniali aggiuntivi ed imposte Regionali.

9. Il concessionario è obbligato all'osservanza ed al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni derivanti dagli atti di cui alla Legge Regionale n.13/2007 e ss.mm.ii., al Regolamento Regionale n.19 del 12.08.2016, all'Ordinanza della Capitaneria di Porto n.14/2017 e dalla presente Ordinanza.

10. La richiesta di destagionalizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno. In mancanza di tale richiesta o di diniego della stessa, l'arenile dovrà essere sgomberato entro 15 gg dalla data di comunicazione da parte dell'Ente Comunale. Il Comune di Gaeta si riserva la facoltà di valutare l'effettiva possibilità di destagionalizzare a seconda dell'andamento della linea di costa e dei relativi fenomeni di erosione nonché delle condizioni meteomarine, al fine di garantire la pubblica incolumità di cose e persone, comunicandolo ai concessionari che dovranno provvedere allo smontaggio delle strutture entro

15 gg dalla data di comunicazione al fine di evitare danni a persone, rimanendo comunque a loro carico ogni eventuale danno.

ART. 10 DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n. 14 del 6 Agosto 1999 ed in regime di sub-delega, delle funzioni di cui alla Delibera G.R.L. n. 1161, del 30 Luglio 2001 e s.m.i., in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico e ricreativa.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa istruttoria della documentazione inoltrata presso i competenti uffici a seguito della verifica dei requisiti richiesti per lo svolgimento della attività commerciale. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto esclusivamente in forma itinerante.

3. E' **VIETATA** la vendita ambulante di qualsiasi prodotto del settore merceologico non alimentare.

4. L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, può avvenire:

a) Nel periodo della stagione balneare, dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

b) Esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, ad esempio, bancarelle mobili, carretti, ecc., salvo la vendita delle granite o altro alimento che richiede attrezzatura da traino (es. Macedonia).

c) Senza ausili musicali o di amplificazione e comunque senza arrecare disturbo alla quiete pubblica.

d) Nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

5. Sono escluse dall'accesso le aree demaniali marittime in concessione a terzi.

ART.11 PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DA SARS-CoV-2

A tal fine si rimanda alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022 ed eventuali ulteriori indicazioni e linee guida nazionali o regionali.

ART.12 DISPOSIZIONI GENERALI NEL PERIODO INVERNALE

Durante il periodo invernale, e comunque non oltre il 15 ottobre, dovranno essere rimosse tutte le strutture a carattere precario o a carattere stagionale, preventivamente comunicate ai preposti uffici. A chiusura della stagione balneare, se il concessionario non prevede la destagionalizzazione dell'attività, potrà provvedere alla consueta delimitazione a tutela delle strutture di difficile rimozione, secondo le seguenti indicazioni:

j) La delimitazione va eseguite nel limite massimo di 1,00 metro di distanza dai vari corpi di fabbrica delle strutture di difficile rimozione (corpo centrale, cabine, ecc.);

- Non devono essere alte oltre 2,00 metri;

- Devono essere eseguite con materiali idonei, messi in opera in loco o eseguite con sistemi modulari prefabbricati, e tali da garantire un aspetto decoroso. A tal proposito non potranno essere utilizzati materiali di risulta o di scarto, lamiere, materiali in plastica, e di ogni altro materiale di origine sintetica che possa degradare in microplastiche con effetti critici sulla fauna marina;

- Le chiusure non dovranno comunque limitare o impedire la libera fruizione ed accesso agli arenili;

- È obbligatorio il posizionamento di apposita cartellonistica recante: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**".

Per le aree in concessione e le spiagge libere in con servizi, nel periodo invernale, possono essere installate barriere anti-sabbia o barriere atte a contrastare i fenomeni delle mareggiate, a protezione delle strutture turistico-ricreative, previa comunicazione al competente Ufficio Demanio secondo quanto disciplinato dall'art. 16, punto 3, del Regolamento Regione Lazio n.19 del 12.08.2016, con le seguenti prescrizioni:

- devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica;

- devono essere costituite con piedritti semplicemente infissi nella sabbia e realizzati in legno trattato con impregnante (non tossico) e sistemi anti-scheggia, realizzati per quanto possibile in materiale ecocompatibile (legno, tessuti naturali, juta, tessuto non tessuto biodegradabile, incannucciato, arelle e cannucce, rilegate con materiale ecocompatibile, ecc), sempre preservando le libere visuali verso il mare. Non è assolutamente consentito l'uso di reti metalliche

- devono essere posizionate almeno a 10,00 metri dalla battigia;

- devono consentire almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia in corrispondenza delle passerelle per disabili, obbligatorie ai sensi della L. n. 104 del 5.02.1992, tale varco è da intendersi accessibile per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso in caso di necessità;

- devono essere rappresentate graficamente nella planimetria, allegata all'istanza, in adeguata scala con l'indicazione delle loro caratteristiche tecnico – costruttive;
- Per contrastare le mareggiate, è espressamente vietato l'utilizzo su tutti gli arenili di sacchi in plastica riempiti di sabbia, ovvero, di ogni altro materiale di origine sintetica che possa degradare in microplastiche con effetti critici sulla fauna marina, ma deve essere garantito l'uso di materiali naturali e biocompatibili.
- Le dune invernali, dovranno essere realizzate con l'accumulo di sabbia proveniente unicamente dalle aree in concessione e che la movimentazione non ecceda il limite di VENTI metri cubi per metro lineare di arenile presente su detta area. È vietato prelevare sabbia sotto il livello del mare. Prima di iniziare i lavori di accumulo e successivi lavori di livellamento, dovrà essere eseguita una attenta pulizia dell'area da eventuali rifiuti depositati durante mareggiate, tipo oggetti di plastica, legno, sterpaglie, etc. e conferirli in discariche autorizzata e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06. L'altezza della duna non dovrà in nessun caso ostruire le libere visuali verso il mare. Tutti i lavori di cui sopra, dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato alla libera professione, e comunicando la ditta esecutrice ed i dati dei mezzi utilizzati per la movimentazione. Durante i lavori bisogna adottare tutte le misure necessarie ad evitare danni a persone e/o cose, delimitando l'area interessata e apponendo le specifiche segnalazioni previste e facendo ottemperare tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza e di organizzazione dei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rimanendo comunque l'Ente Comunale sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le suddette movimentazioni di sabbia. Le opere di cui sopra inoltre, non devono in nessun modo precludere l'accesso ed il transito sugli arenili che devono rimanere liberamente fruibili.
- Per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi, le operazioni di riallestimento delle opere stagionali preliminari all'apertura della stagione balneare estiva potranno iniziare previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Municipale e fermo restando l'obbligo di assicurare la pubblica incolumità.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Sono fatte salve le competenze della Capitaneria di Porto per tutto ciò che attiene l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere dai concessionari e dal Comune sulle spiagge libere e negli specchi acquei inclusi nell'Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale sostituisce l'Ordinanza n. 215 del 30/04/2021 che con la presente si intende revocata.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'art. 652 del Codice Penale (dell'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice Penale).

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune.

Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 13 del 06.08.2007, l'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa dichiarazione d'inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 5.000,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00.

L'applicazione dei prezzi difforni da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 3.000,00.

La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente Ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre all'immediata chiusura dell'esercizio.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna ed è sostitutiva di ogni altra precedente Ordinanza Balneare, con particolare riferimento alle Ordinanze n. 145/2022 e 218/2022.

Della stessa è data diffusione a mezzo di pubblicazione sull'albo pretorio On-line del Comune di Gaeta e a mezzo affissione su manifesti pubblici.

La Dirigente del Dipartimento
Arch. Stefania Della Notte

